

TI_GERICHTE 15.2021.9 vom 30. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.9

FR: TI_GERICHTE 15.2021.9 du 30 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.9 del 30 giugno 2021

Regeste

Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità

Erwägungen

E. 49

sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi; che il precetto esecutivo è stato notificato all'allora curatore dell'escusso, _____, che non vi ha interposto opposizione; che il ricorso interposto da RI 2 e dalla moglie contro tale esecuzione è stato dichiarato irricevibile dalla Camera con giudizio odierno nell'inc. 15.2020.104; che con precetto esecutivo n. _____ emesso il 21 dicembre 2020 dall'UE di Lugano, il PI 1 ha escusso RI 2 per l'incasso di fr. 300.– oltre a tassa di diffida, interessi e spese; che il precetto esecutivo è stato notificato al curatore attuale dell'escusso, avv. RA 1, il quale non vi ha interposto opposizione; che il 21 dicembre 2020 l'UE ha emesso l'avviso di pignoramento nella prima esecuzione per il 10 febbraio 2021; che con un primo ricorso del 21 gennaio 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l'annullamento della seconda esecuzione e formulato altre sedici domande; che il 3 febbraio 2021 l'UE ha emesso l'avviso di pignoramento nella seconda esecuzione; che il 10 febbraio 2021, alla presenza del curatore di RI 2, l'UE ha pignorato a favore del PI 1 la quota A di un mezzo dell'unità di proprietà per piani n. _____ della particella n. _____ RFD di _____ di spettanza dell'escusso; che in stessa data, la Confederazione Svizzera ha chiesto all'UE di annullare la domanda di proseguire la (prima) esecuzione siccome l'escusso le ha versato fr. 20'100.–; che con un nuovo ricorso del 19 febbraio 2021 i coniugi hanno chiesto l'annullamento del pignoramento e dei due precetti esecutivi, oltre a formulare altre otto domande; che il 19 aprile 2021 i coniugi hanno inoltrato un terzo ricorso "al Pignoramento PE _____ e aggiunta mezzi di prova al [primo] reclamo del 21 gennaio 2021", chiedendo nuovamente l'annullamento del precetto esecutivo n. _____; che dalla motivazione del ricorso e dalla documentazione acclusa si evince che in realtà i ricorrenti contestano il precetto esecutivo n. _____ fatto emettere dal PI 1; che il 5 maggio 2021 il Comune ha ritirato la seconda esecuzione preso atto del pagamento della somma posta in esecuzione, avvenuto il 26 aprile; che stante il ritiro della seconda esecuzione e della domanda di proseguimento della prima esecuzione, tutti e tre i ricorsi sono da ritenere senza oggetto, tranne per quanto attiene alla domanda di annullamento della prima esecuzione contenuta nel secondo ricorso (la quale rimane iscritta per interessi e spese di poco più di fr. 1'000.– complessivi) e alle altre richieste che vertono su questioni non attinenti alle due esecuzioni; che nella misura in cui sono presentati da RI 1, per quanto ancora di attualità i ricorsi sono ad ogni modo manifestamente irricevibili, siccome la moglie non è parte delle procedure esecutive n. _____ e _____, dirette esclusivamente contro il marito RI 2, non allega un

interesse proprio degno di protezione né l'esistenza di un litisconsorzio necessario; che pure i ricorsi di RI 1 sono irricevibili, giacché egli non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2); che tutte le censure non diventate senza oggetto sono del resto manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome i ricorrenti le hanno riproposte senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l'inammissibilità o l'infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020); che poiché RI 2 continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente un'ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz'ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2); che RI 1 va da parte sua avvertita formalmente che eventuali futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz'ulteriore formalità; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile. Ella è avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz'ulteriore formalità.
2. Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz'ulteriore formalità.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione a: – avv. _____, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, _____; – Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimesi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.